



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERA N. 11 del 28.06.2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

All'appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri:	Pres./Ass.
BIGI MAURO	Si No
MONTECCHI NICOLETTA	Si No
BERGIANTI ALBERTO	Si No
BETTUZZI GIOVANNI	Si No
ILARI NICOLA	No Si
ROCCHI ILENIA	Si No
LEONI ALESSANDRA	Si No
LEONI GIUSEPPE	Si No
ROSSI ROBERTO	Si No
SASSI DEVID	No Si
SPAGGIARI CARLA	No Si
VINCI SEBASTIANO	Si No
CASINI GIANPAOLO	Si No
AGNESINI VERONICA	No Si
BERTOLANI DAVIDE	Si No
PRATI RICCARDO	No Si
SASSI LORENZO	No Si
TOTALI	Pres.: 11 Ass.: 6

Assiste il Segretario Comunale, **DR.SSA MARIA STEFANINI** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente **MAURO BIGI**, in qualità di Sindaco, avendo verificato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica per la trattazione dell'argomento in oggetto. Vengono designati quali scrutatori i Sigg.: **Bertolani D., Leoni A., Leoni G.**

DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 28.06.2013

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. – ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del D Lgs 446/'97 in materia di potestà regolamentare;

RICHIAMATO il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” istitutivo dell'imposta municipale propria;

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 “Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria”, con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;

RICHIAMATO, ALTRESÌ, l'art. 4 DL n. 16/2012 conv. in L. 44 del 26 aprile 2012;

VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 228 del 24/12/2012 ed in particolare l'art. 1 comma 380;

RITENUTO di adottare la presente deliberazione avente natura regolamentare e di deliberare per l'anno 2013 le seguenti aliquote, che rimangono, comunque, invariate rispetto a quelle del 2012:

PROSPETTO ALIQUOTE 2013

<p><u>0,54</u> per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili</p>
-------------------------------------	--

<p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>del matrimonio (art. 4, c.12 quinquies, DL 16/2012) che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per l'anno 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00</p>
<p><u>0,89 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTE - FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9, non abitazione principale. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle medesime abitazioni.</p>
<p><u>0,1 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>Si applica ai fabbricati di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133, compresi i fabbricati catastalmente identificati nella categoria D/10.</p>
<p><u>0,84 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTE - FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D</p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/10.</p>
<p><u>0,79 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI PRODUTTIVI</p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili non ricomprese in quelle precedenti. In particolare per i fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4 e A/10.</p>
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">AREE FABBRICABILI</p> <p>Si applica alle aree fabbricabili.</p>

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.**
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.**
- 3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Comunale la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio potrà provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche**
- 4. attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.**
- 5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.**
- 6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.**
- 7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei**

requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI:

- IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

CON votazione unanime espressa;

D E L I B E R A

DI APPROVARE le aliquote IMU per l'anno 2013, come sopra determinate e come di seguito riportate, rimanendo, comunque, le stesse invariate rispetto a quelle del 2012 :

<p><u>0,54</u> per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, c.12 quinquies, DL 16/2012) che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso,</p>
-------------------------------------	---

<p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>assegnata a titolo di diritto di abitazione.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per l'anno 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00</p>
<p><u>0,89 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTE - FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9, non abitazione principale. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle medesime abitazioni.</p>
<p><u>0,1 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>Si applica ai fabbricati di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133, compresi i fabbricati catastalmente identificati nella categoria D/10.</p>
<p><u>0,84 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTE - FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D</p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/10.</p>
<p><u>0,79 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI PRODUTTIVI</p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili non ricomprese in quelle precedenti. In particolare per i fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4 e A/10.</p>
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p style="text-align: center;">AREE FABBRICABILI</p> <p>Si applica alle aree fabbricabili.</p>

DI DISCIPLINARE, ai soli fini IMU, gli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati nel seguente modo:

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.**
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.**
- 3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Comunale la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio potrà provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.**
- 4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.**
- 5. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.**
- 6. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.**
- 7. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle**

possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
- Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Con voti unanimi espressi;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo - C.F. e P.IVA 00441360351

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

- **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

data: 27.06.2013

IL RESPONSABILE
AREA RISORSE FINANZIARIE
F.to D.ssa Chiara Cagni

- **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE** in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

data: 27.06.2013

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Chiara Cagni

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 28.06.2013

IL PRESIDENTE

F.to MAURO BIGI

IL SEGRETARIO

F.to DR.SSA MARIA STEFANINI

CERTIFICA

- che è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in copia conforme in data odierna, come prescritto ai sensi dell'Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 in data **28.06.2013**

Vezzano sul Crostolo, li **01.07.2013**

IL SEGRETARIO

F.to DR.SSA MARIA STEFANINI

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

DR.SSA MARIA STEFANINI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **01.07.2013** al **16.07.2013** come prescritto ai sensi dell'Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000 senza reclami;

Vezzano sul Crostolo, li _____

IL SEGRETARIO

F.to DR.SSA MARIA STEFANINI
